

COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)



OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23/09/2016 – ESAME E APPROVAZIONE

IL REVISORE

Esaminata la proposta di deliberazione all'oggetto e all'O.d.g. del Consiglio Comunale del 29.09.2017

RICHIAMATO l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento di comunale di contabilità;

VISTO il " Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 L. 190/2014)" approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 39 del 30.03.2017, inviato alla Sezione regionale della Corte dei Conti, fatto proprio dal Consiglio Comunale che ne ha preso atto con deliberazione n. 27 del 09.06.2015;

Vista la deliberazione n. 29 del 30.03.2016 con cui la Giunta Comunale approvava una "Relazione sui risultati conseguiti", relazione trasmessa alla Sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della succitata legge 190/2014 e fatta propria dal Consiglio Comunale che ne ha preso atto con deliberazione n. 16 del 25.04.2016;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO atto che come previsto dal:

- comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P, fermo restando quanto indicato dal comma 1 il Comune può direttamente o indirettamente costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- comma 3 dell'art. 4 del T.U.S.P al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, il Comune può in deroga al comma 1 acquisire partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale

esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

VISTE inoltre le ulteriori fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte del Comune e le ulteriori disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell'art. 4 previste nei commi del T.U.S.P.;

VISTO che per effetto dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P., il Comune entro il 30 settembre 2017 deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs 175/2016;

RICHIAMATA la deliberazione della corte dei conti sezione autonomie n. 19 del 21/07/2017, che detta le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 175/2016, unitamente ad un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alla deliberazione consiliare degli enti,

VISTO inoltre che le pubbliche amministrazioni devono comunicare l'esito della revisione straordinaria delle società a partecipazione pubblica, detenute sia direttamente che indirettamente alla data del 23/09/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it>, entro il termine del 31/10/2017;

PRESO ATTO che l'Allegato "A" alla bozza di delibera contiene l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Voghiera alla data del 23/09/2016 con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4,5 e 20 sopra richiamati, con utilizzo degli schemi previsti dall'allegato alla deliberazione della corte dei conti sezione autonomie n. 19 del 21/07/2017;

PRESO ATTO della relazione allegato "B" alla bozza di delibera;

VERIFICATO che:

- in base all'analisi condotta dagli uffici di natura esclusivamente tecnica non sussistono i presupposti per la cessione /alienazione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali, mentre per quanto attiene alle motivazioni al mantenimento inserite nell'allegato esse risultano di natura discrezionale dell'amministrazione comunale;
- che il recesso da Delta 2000 soc. a.r.l era già stato deciso con deliberazione di Consiglio Comunale N. 27 del 27.07.2016 in quanto la società non era ritenuta più adeguata alle finalità istituzionali dell'Ente; la società rispetta i parametri normativi imposti dal citato D.Lgs. 175/2016 e quindi il recesso è stata una scelta strategica dell'Amministrazione;

DATO atto che la ricognizione effettuata e gli esiti contenuti negli Allegati "A" e "B" si ritengono condivisibili da parte del presente Organo di Revisione in virtù della normativa vigente in materia;

ESPRIME

Parere favorevole in merito all'adozione della proposta di delibera di cui all'oggetto;

25.09.2017

IL REVISORE DEL CONTO
TURATTI Dr. MARCO

